

FERROVIE APPULO LUCANE
Corso Italia, 8
70123 Bari (BA)

LOTTO V
Capitolato di Polizza di Assicurazione
D&O Amministratori, Sindaci, Dirigenti

Definizioni comuni

ACQUISIZIONE DEL CONTRAENTE

si intende qualora, durante il Periodo Assicurativo:

- a. la Contraente venga fusa per incorporazione in altra società o ente;
- b. vengano acquisite azioni o quote della Contraente che si traducano in:
 - possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c. la Contraente divenga soggetta alla influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto

AMMINISTRATORE, SINDACO E DIRIGENTE

si intende qualunque persona fisica che è, è stata o sarà debitamente nominata a tale carica dalla Società assicurata secondo le leggi e lo statuto della stessa e che, in passato, presente o futuro, esercitava, esercita o eserciterà funzioni di amministrazione, rappresentanza, revisione o controllo all'interno della Società. In particolare, sono incluse le seguenti cariche:

- a. Membri del Consiglio di Amministrazione
- b. Membri del Comitato Esecutivo
- c. Membri del Collegio Sindacale
- d. Membri del Consiglio di Sorveglianza
- e. Membri del Consiglio di Gestione
- f. Membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione
- g. Direttori generali
- h. Amministratori delegati
- i. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi della legge 262/2005 e successivi aggiornamenti
- j. Dirigenti
- k. Directors and Officers secondo la legislazione anglosassone ed ogni altra figura equivalente secondo qualunque altra giurisdizione dove questa polizza operi
- l. Membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti
- m. Il responsabile della sicurezza ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs n.81 del 09/04/2008 e successivi aggiornamenti
- n. Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti
- o. Liquidatori volontari
- p. Qualsiasi persona fisica, dipendente della Società, riconosciuta responsabile come Amministratore di fatto

ASSICURATO

- a. tutti gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Società assicurata
- b. tutti i Dipendenti della Società assicurata, ma solo relativamente ad un Sinistro in ambito di lavoro.

ASSICURATORE

L'Impresa assicuratrice.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che

	<p>interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.</p>
ATTI DANNOSI COMMESSI IN ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO	<p>a. licenziamento senza giusta causa o cessazione illecita del rapporto di lavoro, sia di carattere reale che presunto;</p> <p>b. dichiarazione erronea relativa al rapporto di lavoro;</p> <p>c. violazione di qualsiasi disposizione legale riguardante il rapporto di lavoro subordinato o discriminazione in ambito lavorativo;</p> <p>d. molestia sessuale o altre molestie illecite commesse sul posto di lavoro;</p> <p>e. privazione illecita di opportunità di carriera od omissione di impiego o promozione;</p> <p>f. punizione illecita di dipendenti;</p> <p>g. rappresaglia contro dipendenti per l'esercizio di qualsiasi diritto legalmente tutelato o per l'impegno in qualsiasi attività legalmente tutelata;</p> <p>h. valutazione negligente di un dipendente;</p> <p>i. mancata adozione della procedura e politica adeguata per il posto e le condizioni di lavoro;</p> <p>j. mobbing;</p> <p>k. violazione del D.Lgs n. 196/2003 (e successivi aggiornamenti) relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;</p> <p>ma soltanto se tale atto, errore od omissione sia dichiarato in un Sinistro avanzato da un Amministratore, Sindaco o Dirigente o da un Dipendente nei confronti di un Assicurato</p>
ATTO DANNOSO CORRELATO	<p>si intendono tutti gli Atti dannosi che sono legati tra di loro tramite un nesso logico o causale, per motivi di un fatto, circostanza, situazione, transazione o evento comune.</p>
ATTO DANNOSO	<p>a. qualsiasi errore reale o presunto, dichiarazione errata o ingannevole, atto od omissione dannosa, negligenza, inadempimento dei doveri, compreso qualsiasi Atto dannoso commesso in esecuzione di un rapporto di lavoro, commesso o tentato da parte di un Assicurato nell'esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società assicurata, anche se originato da colpa grave;</p> <p>b. qualsiasi azione che determini un Sinistro nei confronti di un Amministratore, Sindaco o Dirigente esclusivamente per causa del suo status;</p> <p>c. relativamente ad un Dipendente, un Atto dannoso commesso in esecuzione di un rapporto di lavoro.</p>
BROKER	<p>La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).</p>
CARICA ESTERNA	<p>la carica assunta da un Amministratore, Sindaco o Dirigente, debitamente eletto o nominato dalla Società assicurata, in qualunque Organizzazione esterna a condizione che, e fino al momento in cui tale incarico sia eseguito su specifica richiesta scritta o sotto direzione della Società assicurata</p>
CONTRAENTE	<p>La persona giuridica che stipula l'assicurazione, anche nel caso in cui tale persona giuridica sia stata dichiarata fallita, in amministrazione straordinaria o controllata o abbia concluso un concordato preventivo oppure ottenuto una dilazione del termine per effettuare i pagamenti</p>

COSTI DI DIFESA

si intendono tutte le spese giudiziarie, i costi e onorari di terzi, nei quali può incorrere la Società assicurata o l'Assicurato, e che sono necessari per la difesa o la resistenza ad un Sinistro, compresi i costi per proporre appello, azioni cautelari o, nelle giurisdizioni ove previste, le spese di costituzione delle cauzioni per le spese legali o garanzie analoghe.

In ogni caso l'Assicuratore non è obbligato a richiedere o fornire le spese di costituzione delle cauzioni per le spese legali o garanzie analoghe.

I costi di difesa non comprendono, comunque, salari, stipendi, sanzioni, spese generali, benefits o trattamenti di fine rapporto per gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o dipendenti della Società Assicurata.

DANNO

si intendono tutti i risarcimenti per danni, ogni transazione o decisione finale, Costi di difesa e Spese legali in relazione ad una investigazione formale, che gli Assicurati sono obbligati a sostenere, secondo disposizioni di legge, a causa di un Sinistro coperto dalla presente Polizza.

La definizione di danno non include:

- a. Multe, sanzioni amministrative, civili o penali;
- b. Imposte;
- c. Qualsiasi ammontare per il quale un assicurato non sia civilmente responsabile;
- d. Danni a carattere punitivo o esemplare, ove previsti dall'ordinamento giuridico applicabile, e l'ammontare di ogni richiesta di risarcimento per danni multipli che ecceda il risarcimento del danno, nel caso in cui tali danni derivino da atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro. Resta inteso, che la definizione di danno comprende i danni a carattere punitivo o esemplare, qualora essi non derivino da atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro, come sopra descritti, nella misura in cui essi siano considerati assicurabili e fino all'ammontare massimo permesso dalle Legge Applicabile.
- e. qualsiasi stipendio salario, o compenso degli Assicurati;
- f. qualsiasi ammontare considerato non assicurabile ai sensi della Legge applicabile alla presente polizza.

Danno a cose significa ogni deterioramento, alterazione, distruzione, perdita, furto, danno fisico o mancato utilizzo di qualsiasi bene materiale.

Danno alla persona significa qualsiasi danno all'integrità fisica o morale subito da una persona fisica, e include infortuni, lesioni personali, malattia, morte e danni morali.

DIPENDENTI

si intende una persona che sia stata regolarmente stipendiata dalla Società assicurata nel passato, che sia attualmente e/o potenzialmente tale, sia essa operaio, impiegato o quadro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ad eccezione degli Amministratori, Sindaci o Dirigenti.

INDEBOLIMENTO FINANZIARIO DELLA SOCIETA' ASSICURATA

- a. la nomina di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società assicurata; oppure una figura equivalente in ogni altra giurisdizione;
- b. l'impossibilità, per motivi finanziari o secondo disposizioni legali, di anticipare i Costi di difesa o di indennizzare un Assicurato in seguito ad un Danno.

INVESTIGAZIONE FORMALE

ogni procedimento formale amministrativo, civile o penale che richieda la presenza di un Assicurato nella sua funzione di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società assicurata e che sia condotta da una autorità giudiziaria o istituzione pubblica, autorità o ente di categoria nei confronti della Società assicurata

ISTITUTO FINANZIARIO	qualsiasi banca o società finanziaria, società d'assicurazione, società d'intermediazione mobiliare, società di brokeraggio o agenzia assicurativa, fondo d'investimento, venture capital o fondo pensione.
ORGANIZZAZIONE ESTERNA	qualsiasi organizzazione esente dall'imposizione fiscale e senza scopo di lucro, o qualsiasi società o organizzazione di cui la Società assicurata detenga direttamente o indirettamente una minoranza delle quote o azioni emesse o da emettere. In ogni caso non è esclusa nella Definizione di Organizzazione esterna un'organizzazione che: A. sia organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti D'America, i loro territori o possedimenti o qualsiasi territorio che si trovi sotto la loro giurisdizione; B. che abbia i propri titoli quotati in qualsiasi mercato azionario presente nel mondo; C. che sia un istituto finanziario
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.
PERIODO ASSICURATIVO	è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza della presente Polizza, indicato al punto 2 dell'allegato (Prospetto di offerta).
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore prima o durante il Periodo assicurativo, e l'intero ammontare annuale di ogni premio aggiuntivo dovuto, fatta eccezione per il premio relativo al Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
SINISTRO IN AMBITO DI LAVORO	si intendono i Sinistri che, in tutto o in parte, riguardino un Atto dannoso commesso in esecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso qualsiasi danno morale subito da un Dipendente o da un Amministratore, Sindaco o Dirigente
SINISTRO	a. qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per iscritto nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto dannoso coperto dalla presente Polizza, con eccezione delle richieste avanzate da o per conto della Società Assicurata o di un Assicurato b. qualsiasi atto giudiziale o procedimento formale civile, penale od amministrativo promosso nei confronti di un Assicurato per causa di un Atto dannoso coperto dalla presente Polizza; c. con esclusivo riferimento all'art.2.1 comma 5, la ricezione da parte di un Amministratore, Sindaco o Dirigente di un avviso riguardante una Investigazione formale
SOCIETA' ASSICURATA	si intende la Contraente ed ogni Società controllata dalla stessa
SOCIETA' CONTROLLATA	a. Le società in cui la Contraente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, sia direttamente che indirettamente, alla data di decorrenza, o anteriormente alla stessa, della presente Polizza, oppure successivamente a tale data, nel caso in cui essa sia stata costituita o acquisita dalla Società assicurata dopo la data di decorrenza, a condizione che e nella misura in cui la copertura sia stata estesa ai sensi dell'art. 2.7;

b. le società in cui la Società assicurata, direttamente o indirettamente, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c. le società che sono sotto l'influenza dominante della Contraente in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

d. tutte le associazioni non lucrative o fondazioni costituite dalla Contraente. Sono inclusi anche gli enti che siano stati dichiarati falliti, abbiano chiesto ai propri creditori di raggiungere un concordato preventivo oppure sono soggetti ad amministrazione controllata o ad una figura equivalente in ogni altra giurisdizione

SOSTANZE INQUINANTI

si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gas irritante o contaminante, come fumo, vapore, fuliggine, sostanze chimiche o alcaline, rifiuti (inclusi i materiali da riciclare, rimettere a nuovo o bonificare) in grado di provocare un inquinamento, come emissione d'aria, odore, perdita d'acqua, petrolio o prodotti petroliferi, dispersione di medicinali o infettivi, amianto e prodotti derivati o inquinamento acustico.

SPESE LEGALI IN RELAZIONE AD UNA INVESTIGAZIONE FORMALE

si intende quella parte del Danno costituito da spese legali, onorari professionali e spese sostenute da un Assicurato in relazione ad una Investigazione formale e per il pagamento delle quali l'Assicurato è obbligato personalmente.

TERZI

Tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, diverse dall'Assicurato e dal Contraente.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui un danno in conseguenza di un sinistro risulti coperto da un'altra polizza, la presente polizza opererà soltanto in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell'altra polizza, senza considerare se l'altra polizza sia considerata una assicurazione a primo rischio, integrativa, in eccesso o contingente, a meno che l'altra assicurazione non sia stata stipulata per iscritto esclusivamente quale assicurazione specificatamente in eccesso alla presente polizza.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale non inferiore al 12% (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando l'Azienda ne ha formalmente fatto richiesta. L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Questa polizza, soggetta ai suoi termini e condizioni, è prestata in forma "CLAIMS MADE" e si applica solo ad ogni sinistro per la prima volta avanzato nei confronti degli assicurati durante il periodo di polizza. Nessuna copertura si applica per sinistri per la prima volta avanzati nei confronti degli assicurati e riportati all'Assicuratore dopo il termine del periodo di polizza, tranne il caso in cui si applichi il periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro.

Art. 1.19 - Surroga

L'Assicuratore che ha pagato il Danno, è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti della Società assicurata e degli Assicurati (Art. 1916 c.c.). La Società assicurata e gli Assicurati hanno l'obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per assicurare tali diritti, compresa la stipula e predisposizione dei documenti necessari per consentire all'Assicuratore effettivamente di promuovere il giudizio nel loro nome; e, inoltre, non dovranno intraprendere azioni che possano danneggiare i diritti di surroga dell'Assicuratore

Art. 1.20 – Estensione territoriale

La copertura si estende sull'intero territorio mondiale, USA e Canada esclusi. La polizza non copre pertanto le richieste di risarcimento presentate negli Stati Uniti d'America e in Canada.

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.22 – Clausola di salvaguardia

A) SALVAGUARDIA

Le parti di comune accordo prendono atto di quanto previsto dall'Art. 3 comma 59 della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e convengono espressamente che se l'Assicurato/Contraente o l'Assicuratore o terzi estranei al rapporto contrattuale, dovessero giungere a determinazioni riguardo all'applicabilità delle limitazioni introdotte dalla norma richiamata (con la conseguente minaccia di nullità della polizza), ciascuno dei contraenti potrà richiedere l'esclusione dal perimetro delle prestazioni assicurate dal presente contratto della/e garanzia/e (o di quella parte di) che ne condizionasse la legittimità, con la conseguente restituzione del premio corrisposto per le garanzie che dovessero essere considerate nulle. In conseguenza di ciò le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità potrà essere invocata - unicamente e limitatamente - per le sole garanzie che condizionassero la legittimità del contratto.

B) REINTEGRO

La Compagnia si impegna altresì a consentire l'acquisto della/e garanzia/e eventualmente escluse dal contratto, per effetto di quanto precede, alle persone fisiche che ne dovessero fare richiesta, al medesimo costo praticato in precedenza nell'ambito della polizza stipulata dall'Ente; resta inteso che l'efficacia di tale/i garanzia/e - il cui costo sarà ad esclusivo carico delle persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta - sarà retroattiva fino alla data della stipula originaria della copertura e comprenderà, se il contratto è redatto nella formulazione "claims made", anche l'efficacia retroattiva, prevista in polizza, precedente alla data di stipula.

In nessun caso, inoltre, le prestazioni così assicurate incideranno sulle prestazioni di cui restasse titolare il contraente e/o gli assicurati originari.

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione D&O

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano il contratto di assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione D&O, le condizioni particolari, le disposizioni di legge e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Le seguenti clausole si riferiscono a qualsiasi Sinistro avanzato per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di Estensione del Termine per la denuncia del Sinistro, che sia stato comunicato all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza e che corrisponda a tutti gli altri termini e condizioni della stessa:

1. Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci o Dirigenti (Responsabilità Individuale)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni Amministratore, Sindaco o Dirigente dai Danni derivanti da un Sinistro avanzato nei suoi confronti in seguito ad un Atto dannoso commesso dallo stesso, salvo nel caso e nella misura in cui la Società assicurata lo abbia risarcito per tale Danno.

2. Rimborso alla Società Assicurata

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società assicurata dai Danni per i quali essa, essendovi tenuta secondo gli obblighi di legge o contrattuali, abbia risarcito gli Assicurati in conseguenza di un Sinistro avanzato nei loro confronti in seguito a qualsiasi Atto dannoso commesso dallo stesso.

3. Costi di difesa

L'Assicuratore si obbliga a sostenere i Costi di difesa per qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente o Dipendente e di rimborsare alla Società i Costi di difesa per i quali la Società assicurata abbia indennizzato un Assicurato.

4. Responsabilità per Atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni Amministratori, Sindaci o Dirigenti o Dipendenti dai Danni risultanti da qualsiasi Sinistro avanzato contro di loro per Atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro.

5. Spese legali in relazione ad una investigazione formale

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti da tutte le Spese legali in relazione ad una investigazione formale che riguardi la Società assicurata.

6. Responsabilità per Cariche esterne

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne qualsiasi persona fisica, che su espressa designazione della Azienda assicurata ricopra la carica di Amministratore, Sindaco o Dirigente di una qualsiasi Organizzazione esterna per i Danni derivanti da un Sinistro per qualsiasi Atto dannoso commesso da tale persona fisica. Si conviene, tuttavia, che questa garanzia non si applichi ad una organizzazione esterna che:

- a. sia costituita e regolata secondo le Leggi degli Stati Uniti d'America, i loro territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la loro giurisdizione; oppure
- b. abbia i propri titoli quotati in qualsiasi mercato azionario regolamentato o meno in qualsiasi Paese del Mondo; oppure
- c. sia un Istituto Finanziario.

Qualsiasi copertura per cariche esterne sarà concessa specificatamente per la parte eccedente l'indennizzo o l'Assicurazione fornita dall'organizzazione esterna. Qualsiasi pagamento effettuato dall'Assicuratore che sia dovuto ai sensi di un'altra polizza, e per causa di un sinistro nei confronti di un Assicurato per la sua carica esterna, ridurrà il Massimale per cui l'Assicuratore è responsabile in riferimento a tale sinistro, dell'ammontare di tale pagamento.

Art. 2.2 - Esclusioni

L'ASSICURATORE NON SARÀ TENUTO A PAGARE UN DANNO IN RIFERIMENTO AD UN SINISTRO AVANZATO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO:

1. PER DANNI REALI O PRESUNTI A PERSONE E/O A COSE. QUESTA ESCLUSIONE NON SI APPLICHERÀ ALLO STRESS EMOTIVO O AI DISTURBI MENTALI FATTI VALERE IN UN SINISTRO IN AMBITO DI LAVORO;

2. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI:

a. UN ATTO DANNOSO O UNA QUESTIONE, FATTO, CIRCOSTANZA, SITUAZIONE, TRANSAZIONE O EVENTO CHE SIA STATO OGGETTO DI COMUNICAZIONE SCRITTA AI SENSI DI QUALSIASI ALTRA POLIZZA IN VIGORE PRIMA DELLA DATA DI DECORRENZA DELLA PRESENTE POLIZZA, DI CUI LA PRESENTE POLIZZA COSTITUISCA UN RINNOVO DIRETTO O INDIRETTO OPPURE UNA SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE POLIZZA, SENZA CONSIDERARE SE TALE POLIZZA CONSENTA LA COPERTURA TOTALE O PARZIALE PER IL DANNO NOTIFICATO; OPPURE

b. OGNI ALTRO ATTO DANNOSO, COMMESSO IN QUALSIASI DATA, CHE INSIEME AD UN ATTO DANNOSO DI CUI AL PARAGRAFO SOPRA, COSTITUIREBBE ATTO DANNOSO CORRELATO;

3. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI QUALSIASI RICHIESTA, PROCEDIMENTO EXTRAGIUDIZIALE, CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVO, O ALTRO PROCESSO IN SOSPESO O ORDINANZA, DECRETO O SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO O DI CUI LA SOCIETÀ ASSICURATA O UN ASSICURATO SIANO VENUTI A CONOSCENZA PRIMA DELLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, OPPURE DI QUALUNQUE SINISTRO SUCCESSIVO CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI QUALSIASI FATTO, CIRCOSTANZA, SITUAZIONE, TRANSAZIONE O EVENTO SIMILI A QUELLI IVI ADDOTTI O CHE SIA CON ESSI IN RELAZIONE;

4. NEL CASO IN CUI TALE SINISTRO CONSEGUA O SI RIFERISCA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, A REAZIONI NUCLEARI, RADIAZIONI O CONTAMINAZIONE OPPURE A QUALSIASI REALE O PRESUNTA DISPERSIONE PERICOLOSA, FUGA, PERDITA O ELIMINAZIONE DI SOSTANZE INQUINANTI O ALL'ESPOSIZIONE ALLE STESSE; A QUALSIASI RICHIESTA, ISTRUZIONE, ORDINE O DECISIONE VOLONTARIA CHE INDUCA LA SOCIETÀ ASSICURATA O UN ASSICURATO AD ESAMINARE, CONTROLLARE, PULIRE, RITIRARE, CONTENERE, TRATTARE, DECONTAMINARE, NEUTRALIZZARE O AGIRE IN ALTRO MODO IN SEGUITO AD UN EFFETTO PROVOCATO DA SOSTANZE INQUINANTI O DA REAZIONI NUCLEARI, RADIAZIONI O CONTAMINAZIONE; OPPURE A QUALSIASI REALE O PRESUNTO DANNO A COSE O DANNI A PERSONE, MALATTIA, MALESSERE O MORTE DI UNA PERSONA, OPPURE AD UN DANNO SUBITO DALLA SOCIETÀ ASSICURATA O DA UNA ORGANIZZAZIONE ESTERNA, DAI DETENTORI DI TITOLI O DAI CREDITORI, RISULTANTE DA UNO DEI SOPRAINDICATI EVENTI.

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICHERÀ FINO ALL'AMMONTARE PER CUI TALE SINISTRO SIA COPERTO DALLA CLAUSOLA DI CUI ALL'ART. 2.1 COMMA 1, QUALORA SIA PROMOSSO DA O IN NOME DI UN DETENTORE DI TITOLI DELLA SOCIETÀ ASSICURATA IN TALE SUA QUALITÀ, CHE AGISCA INDIPENDENTEMENTE E SENZA SOLLECITAZIONE, ASSISTENZA, PARTECIPAZIONE O INTERVENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O DI UN ASSICURATO.

RESTA INTESO CHE COMUNQUE L'ASSICURATORE SOSTERRÀ I COSTI DI DIFESA FINO ALLA MISURA DI 100.000 EURO.

5. L'ASSICURATORE NON COPRIRÀ DANNI BASATI SU, DERIVANTI DA, ATTRIBUIBILI A QUALSIASI SINISTRO CHE SIA AVANZATO O MANTENUTO, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI USA, O SOGGETTO ALLE LEGGI DEGLI USA, O DI QUALSIASI TERRITORIO O POSSEDIMENTO DI QUESTI ULTIMI, DA PARTE DI O PER CONTO DI UN ASSICURATO O DELLA SOCIETÀ ASSICURATA.

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICHERÀ A:

- a. SINISTRI IN AMBITO DI LAVORO AVANZATI DA UN AMMINISTRATORE SINDACO O DIRIGENTE
- b. SINISTRI CHE SIANO UNA DOMANDA RICONVENZIONALE, UNA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI O CHE SIANO AVANZATI PER CONTRIBUZIONE O INDENNIZZO E CHE FACCIANO PARTE E SIANO CONSEGUENZA DIRETTA DI UN SINISTRO CHE SIA ALTRIMENTI COPERTO DALLA PRESENTE POLIZZA;
- c. SINISTRI CHE SIANO STATI AVANZATI DA PARTE DI UN CURATORE FALLIMENTARE, AMMINISTRATORE STRAORDINARIO O FIDUCIARIO, LIQUIDATORE O DELEGATO DELLA SOCIETÀ ASSICURATA AI SENSI DELLE LEGGI DI QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE
- d. SINISTRI CHE SIANO STATI AVANZATI DA UN EX AMMINISTRATORE, SINDACO O DIRIGENTE O DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA CHE NON ABBA SUCCESSIVAMENTE RICOPERTO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE, SINDACO O DIRIGENTE O DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA
- e. SINISTRI CHE SIANO STATI AVANZATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA UN DETENTORE DI TITOLI DELLA SOCIETÀ ASSICURATA, A CONDIZIONE CHE TALE SINISTRO SIA STATO AVANZATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE CHE AGISCONO INDIPENDENTEMENTE E SENZA SOLLECITAZIONE, ASSISTENZA, PARTECIPAZIONE O INTERVENTO DA PARTE DEGLI ASSICURATI
- f. COSTI DI DIFESA

6. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DEL CONSEGUIMENTO DA PARTE DI QUALUNQUE ASSICURATO DI BENEFICI PERSONALI, REMUNERAZIONE, INDENNIZZO O QUALSIASI ALTRO BENEFICIO AL QUALE L'ASSICURATO NON AVESSE LEGALMENTE DIRITTO. LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA AI SINISTRI COPERTI ALTRIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2.1 SUB 5. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE ESCLUSIONE, NESSUN FATTO CHE PERTIENE AD UN ASSICURATO O DI CUI UN ASSICURATO ERA A CONOSCENZA, SARÀ ATTRIBUITO AD ALTRI ASSICURATI;

7. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI QUALSIASI ATTO/ OMISSIONE DOLOSA O CONDOTTA FRAUDOLENTA, DA PARTE DI QUALUNQUE ASSICURATO O VIOLAZIONE INTENZIONALE DI QUALSIASI LEGGE, REGOLAMENTO O DISPOSIZIONE SCRITTA, DI DIRITTO CIVILE O DI DIRITTO PENALE O CONSUETUDINARIO, QUALORA TALE COMPORTAMENTO FRAUDOLENTO VENGA COMPROVATO CON SENTENZA DEFINITIVA O PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA, COMUNQUE, AI SINISTRI CHE SIANO ALTRIMENTI COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI DELL'ART. 2.1 SUB 5.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE ESCLUSIONE, NESSUN FATTO COMPIUTO DA UN ASSICURATO O NOTIZIA DELLA QUALE QUESTI ERA A CONOSCENZA, SARÀ ATTRIBUITO AD ALTRI ASSICURATI;

8. DA PARTE (OPPURE PER CONTO O A FAVORE) DI UNA ORGANIZZAZIONE ESTERNA O DI UN SUO AMMINISTRATORE, SINDACO, DIRIGENTE O FIGURA EQUIVALENTE, NEI CONFRONTI DI UN AMMINISTRATORE, SINDACO O DIRIGENTE CHE RICOPRE UNA CARICA ESTERNA PRESSO TALE ORGANIZZAZIONE ESTERNA;

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA AI SINISTRI AVANZATI IN NOME E PER CONTO DI QUALSIASI ORGANIZZAZIONE ESTERNA SOTTO FORMA DI AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DI LEGGE A SEGUITO DI UNA DELIBERA ASSEMBLEARE PRESA SENZA LA SOLLECITAZIONE O ISTIGAZIONE DI QUALSIASI ASSICURATO O DI QUALSIASI AMMINISTRATORE, CONSIGLIERE, SINDACO, DIRETTORE GENERALE, DIRIGENTE O ALTRA CARICA DIRETTIVA EQUIVALENTE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE ESTERNA;

9. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI:

A. UN'OFFERTA AL PUBBLICO, VENDITA, OFFERTA DI VENDERE, SOLLECITAZIONE O DISTRIBUZIONE DI TITOLI AZIONARI EMESSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O QUALSIASI ORGANIZZAZIONE ESTERNA, DOPO LA STIPULA DELLA POLIZZA; O

B. UNA REALE O PRESUNTA VIOLAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DI UNA QUALSIASI LEGGE NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE RELATIVA A TITOLI, O DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE LEGALE O UN REGOLAMENTO EMESSO AL RIGUARDO, SE TALE VIOLAZIONE REALE O PRESUNTA SI È VERIFICATA SUCCESSIVAMENTE AD UNA OPERAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO PRECEDENTE;

TUTTAVIA, QUALORA CON PREAVVISO DI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'OPERAZIONE DI CUI SOPRA AL PARAGRAFO (A) L'ASSICURATORE RICEVA UNA COMUNICAZIONE SCRITTA RELATIVA ALL'OPERAZIONE PROPOSTA E, SUCCESSIVAMENTE, OGNI INFORMAZIONE AGGIUNTIVA CHE ABBA RICHIESTO, L'ASSICURATORE SI IMPEGNERA' AD INVIARE ALLA SOCIETÀ ASSICURATA UNA PROPOSTA PER ELIMINARE LA PRESENTE ESCLUSIONE, SECONDO TERMINI E CONDIZIONI DA PATTUIRE E DIETRO PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.

10. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELLE LEGGI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI, I FONDI PENSIONE, I PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI, COMPRESI L'EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT DEL 1974 ED IL PENSIONS ACT DEL 1995 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

11. L'ASSICURATORE NON SARÀ TENUTO A PAGARE UN DANNO IN RIFERIMENTO AD UN SINISTRO AVANZATO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO, QUALORA LE RICHIESTE AVANZATE CONTRO GLI ASSICURATI SIANO RICONDUCIBILI, ABBIANO ORIGINE, SI BASINO, SIANO ATTRIBUIBILI, IN TUTTO OD IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ALLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE O A SERVIZI E/O CONSULENZE DI CUI GLI ASSICURATI POTREBBERO ESSERE RESPONSABILI A SEGUITO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DIVERSO DA QUELLO DI AMMINISTRATORE SINDACO O DIRIGENTE, E CHE COMPORTINO UN ERRORE NELLA CONSULENZA, UN DIFETTO DI RENDIMENTO, UNA MANCATA PRESTAZIONE O UNA PRESTAZIONE INCORRETTA DI SERVIZI EFFETTUATA NEL CONTESTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA.

12. L'ASSICURATORE NON SARÀ TENUTO AL PAGAMENTO QUALORA I SINISTRI AVANZATI CONTRO GLI ASSICURATI SIANO RICONDUCIBILI, ABBIANO ORIGINE, SI BASINO, SIANO ATTRIBUIBILI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A LITI, PENDENZE, CONTROVERSIE, ISPEZIONI E INDAGINI IN CORSO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO, ANTECEDENTI E CONOSCIUTE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA.

Art. 2.3 - Massimali

1. Il massimale aggregato indicato al punto 4 dell'allegato (Prospetto di offerta) rappresenta l'importo complessivo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare per qualsiasi Danno subito ai sensi di questa

Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri presentati o dai Danni subiti da un Assicurato, nel corso del Periodo Assicurativo.

2. Il massimale si ridurrà o si esaurirà via via che saranno effettuati i pagamenti sotto la voce Costi di difesa o per qualsiasi altro tipo di Danno.

3. I Costi di difesa che l'Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione del danneggiato, sono posti a carico dell'Assicuratore fino alla concorrenza di un quarto del massimale. Tale importo è da intendersi in eccesso al massimale (Art. 1917 C.C.).

4. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il Periodo di Estensione del Termine per la Notifica del Sinistro.

5. L'Assicuratore adempierà ed estinguerà gli obblighi relativi ad ogni Sinistro ai sensi della presente Polizza integralmente attraverso il pagamento secondo l'ordine di deciso giudizialmente o stragiudizialmente.

Art. 2.4 - Franchigia

1. L'Assicuratore si obbliga a pagare soltanto l'ammontare del Danno, che è in eccesso all'ammontare della eventuale franchigia applicabile, entro il massimale applicabile. La franchigia non è coperta dalla assicurazione.

2. La Franchigia non si applica ai Costi di Difesa.

3. Con riferimento ai Sinistri coperti dalla presente Polizza, la Società assicurata o i successori nei suoi diritti dovranno indennizzare gli Assicurati nella misura massima richiesta o permessa secondo la legge applicabile e dovranno pagare la franchigia applicabile a tale Sinistro. Qualora, in riferimento ad un Sinistro avanzato nei confronti di un Assicurato, alla Società assicurata o ad un successore nei suoi diritti, non sia permesso di indennizzare gli Assicurati per i Danni, per uno dei seguenti motivi: (i) Indebolimento finanziario, o (ii) una determinazione in buona fede secondo la quale alla Società assicurata non sia permesso di effettuare il pagamento nella più ampia interpretazione della legge applicabile, nessuna franchigia si applica al Danno pagato per conto degli Assicurati. In caso di mancato pagamento della Franchigia applicabile da parte della Società assicurata o dei successori nei suoi diritti, per motivi diversi da quelli enunciati sopra sub (i) e (ii), l'Assicuratore dovrà sostenere i Danni senza applicare la franchigia, previa dichiarazione da parte della Società assicurata o degli eventuali successori nei suoi diritti, con la quale essi si impegnano a risarcire l'Assicuratore per tali somme, compresa la franchigia e fino all'ammontare della stessa.

Art. 2.5 – Difesa e definizione della controversia

1. Difesa contro i Sinistri

La Società assicurata e gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. L'Assicuratore ha il diritto, ma non è tenuto, ad intervenire nella difesa, nel procedimento e nelle trattative per qualsiasi definizione della controversia.

2. Consenso dell'Assicuratore

Non è permesso alla Società assicurata e agli Assicurati di sostenere Costi di difesa, ammettere alcuna responsabilità, fare acquiescenza, accogliere o fare proposte di transazioni giudiziali o extragiudiziali senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non dovrà essere negato senza giustificato motivo. L'Assicuratore non sarà Responsabile per un danno subito da un Assicurato, derivante da costi di difesa sostenuti dall'Assicurato per aver ammesso Responsabilità, aver fatto acquiescenza, aver accolto una transazione o fatto una proposta di transazione senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore. La Società Assicurata e gli Assicurati accettano che non devono intraprendere consapevolmente alcuna difesa o azione che possa incrementare la Responsabilità dell'Assicuratore per danni coperti dalla presente polizza.

3. Anticipazione dei Costi di Difesa

Alle condizioni stabilite nel presente art. 2.5, l'Assicuratore anticiperà per conto degli Assicurati i Costi di Difesa in eccesso all'eventuale franchigia applicabile, prima della definizione finale della controversia in relazione ad un Sinistro avanzato nei confronti degli stessi. Saranno anticipati anche i Costi di Difesa che un Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione in un procedimento penale e a prescindere

dell'accertamento della colpa dello stesso, salvo restituzione in caso di condanna per reato doloso con sentenza definitiva.

4. Condizioni per l'anticipazione e ripartizione dei Costi di Difesa

L'anticipazione dei Costi di difesa da parte dell'Assicuratore è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e l'Assicuratore si accordino in merito alla ripartizione dei Costi di difesa coperti e non coperti, allora l'Assicuratore avanzerà l'ammontare dei Costi di Difesa ritenuti coperti;
- b. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e l'Assicuratore, dopo aver esaurito ogni tentativo, non giungano ad un accordo in merito alla ripartizione dei Costi di difesa:
 - (i) l'Assicuratore dovrà anticipare la percentuale dei Costi di difesa, ritenuti da lui coperti, fino a che una diversa ripartizione venga accordata o imposta giudizialmente o mediante una decisione arbitrale;
 - (ii) su richiesta della Società assicurata o degli Assicurati, l'Assicuratore sarà tenuto a sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale. Si applicano le disposizioni sull'arbitrato contenute nel Codice di Procedura Civile, con esclusione della nomina del collegio arbitrale, che sarà composta da un arbitro nominato da parte della Società assicurata e degli Assicurati, un arbitro nominato dall'Assicuratore e un terzo arbitro indipendente, nominato dai primi due arbitri;
 - (iii) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato; e
 - (iv) ogni ripartizione dei Costi di difesa determinata da un lodo arbitrale o da un giudizio si applicherà retroattivamente ai Costi di difesa anticipati in precedenza;la ripartizione o l'anticipo dei Costi di Difesa non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Sinistro.

5. Qualora un Sinistro avanzato nei confronti di un Assicurato includa sia fatti coperti e non coperti, o qualora un Sinistro sia avanzato nei confronti di un Assicurato e nei confronti di altri soggetti non assicurati (ad esempio la Contraente e le Società Controllate), l'Assicurato riconoscerà che sarà necessario distinguere la parte dei danni che è assicurata dalla parte non assicurata.

L'Assicurato e l'Assicuratore si adopereranno per giungere ad una suddivisione equa e corretta tra danno assicurato e non assicurato.

Tale suddivisione dovrà essere determinata sulla base delle esposizioni legali e finanziarie relative delle parti e dei benefici da esse ottenuti attraverso accordi transattivi relativi ai fatti in argomento.

6. La Società assicurata e gli Assicurati dovranno fornire all'Assicuratore copie di relazioni, indagini, conclusioni, documenti correlati e ogni altra informazione, assistenza e cooperazione necessaria che l'Assicuratore potrebbe ragionevolmente richiedere.

Art. 2.6 – Comunicazione e notifica di sinistro

1. La Società assicurata e gli Assicurati devono informare l'Assicuratore sul Sinistro con notifica scritta entro 30 giorni da quando il Sinistro si è verificato nei confronti della Società assicurata o di un Assicurato e la Società assicurata o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e, comunque, non oltre il termine del Periodo assicurativo o dell'eventuale Periodo di estensione del Termine per la Denuncia di Sinistri.

2. Se, durante il Periodo assicurativo o l'eventuale Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia di Sinistri, un Assicurato viene per la prima volta a conoscenza di un Atto Dannoso, che potrebbe dare ragionevolmente origine ad un potenziale Sinistro, e l'Assicurato durante tale periodo trasmette comunicazione scritta all'Assicuratore circa le seguenti circostanze:

- a. il nome di ogni potenziale ricorrente e descrizione dell'Atto Dannoso che potrebbe formare la base del potenziale Sinistro,
- b. l'identità dell'Assicurato concreto che dovrebbe essere responsabile per il concreto Atto Dannoso,
- c. le conseguenze derivanti da tale Atto Dannoso,
- d. la natura dei Danni potenziali di carattere pecuniario o non pecuniario che potrebbero essere richiesti in conseguenza a tale Atto Dannoso, e

- e. le circostanze tramite le quali la Società assicurata o gli Assicurati sono venuti a conoscenza dell'Atto Dannoso,
- allora, ogni Sinistro derivante da tale Atto Dannoso che sarà avanzato successivamente e coperto dalla presente Polizza verrà considerato come avanzato e notificato all'Assicuratore dalla Società assicurata o dall'Assicurato al momento in cui la sopraindicata comunicazione sia stata ricevuta dall'Assicuratore. Nessuna copertura sarà fornita per onorari e spese sostenute prima del momento in cui tale notifica risulti in un sinistro.
3. Con l'eccezione di cui sopra, un Sinistro sarà considerato avanzato:
- nel caso di un procedimento civile, penale, amministrativo o di arbitrato, alla prima data in cui una azione legale, denuncia penale, avviso di garanzia o un simile atto nei confronti di un Assicurato sia stato notificato all'Assicurato oppure ricevuto dallo stesso;
 - nel caso di una richiesta scritta di risarcimento per Danni pecuniari o non pecuniari, quando la notificazione di tale richiesta dell'Assicurato sia stata ricevuta dall'Assicuratore.
4. Qualora più di un Sinistro si riferisca allo stesso Atto dannoso o ad Atti dannosi correlati, questi saranno considerati un unico Sinistro avanzato per la prima volta:
- alla data in cui il primo Sinistro in ordine di tempo sia stato avanzato per la prima volta, o
 - alla prima data in cui la Società assicurata o un Assicurato abbia validamente informato l'Assicuratore di qualsiasi Atto dannoso ai sensi della presente Polizza sottostante a tale Sinistro o, ai sensi di una polizza precedente, di ogni Atto dannoso o ogni fatto, circostanza, situazione, evento o transazione sottostante a tale Sinistro.
5. La Società assicurata e gli Assicurati dovranno dare notifica scritta all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza. Tale notifica sarà ritenuta efficace dal momento in cui sia stata ricevuta.

Art. 2.7 – Nuove Società controllate

1. Se, successivamente alla data di stipula della presente Polizza, (i) la Contraente o una sua Società controllata costituisce o acquisisce un'altra organizzazione, o (ii) incorpora un'altra organizzazione mediante fusione, tale organizzazione, tutte le società da questa controllate verranno incluse nella presente Polizza quali Società Controllate, e i loro amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti quali Assicurati, soltanto alle seguenti condizioni:

- che tale Organizzazione non sia domiciliata negli STATI UNITI D'AMERICA, i loro territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la loro giurisdizione e
- tale organizzazione non abbia titoli quotati in un qualsiasi mercato mobiliare o borsa valori in qualsiasi territorio mondiale e
- l'attivo totale dell'Ente in tale operazione non ecceda il 30% dell'attivo totale del Contraente alla data del Bilancio consolidato per l'anno Finanziario immediatamente precedente tale transazione.

In caso uno dei requisiti sopraindicati non sia rispettato, l'Assicuratore farà una proposta alla Società assicurata per l'inclusione in copertura di tali società controllate e dei loro amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti. Condizione per la formulazione di tale proposta è il ricevimento da parte dell'Assicuratore della notifica della transazione sopradescritta e ogni informazione aggiuntiva richiesta, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della transazione.

L'Assicuratore concederà la copertura per tali società controllate e i loro amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti, unicamente una volta effettuata la valutazione delle informazioni che abbia richiesto e dopo il pagamento di un premio aggiuntivo e/o l'accettazione delle modifiche delle condizioni della Polizza da parte della Società Assicurata.

2. Nessuna copertura sarà concessa, ai sensi del presente articolo, comma 1 di cui sopra per un atto dannoso commesso, in tutto o in parte prima della data effettiva dell'acquisizione o fusione o per ogni altro atto dannoso verificatosi successivamente tale data, che insieme ad ogni atto dannoso commesso antecedente tale data sarebbe da considerare atto dannoso correlato.

Art. 2.8 – Acquisizione della Contraente

Nel caso di una Acquisizione della Contraente, la copertura fornita dalla presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessi per altri motivi, limitatamente ai Sinistri per Atti dannosi commessi prima della data effettiva dell'Acquisizione della Contraente, a meno che (i) l'Assicuratore sia stato informato per iscritto dell'acquisizione della Società assicurata prima della data effettiva dell'acquisizione e abbia confermato per iscritto di concedere la copertura per gli Atti dannosi commessi successivamente tale data, e (ii) la Contraente abbia accettato i specifici termini, le condizioni, esclusioni o premi aggiuntivi richiesti dall'Assicuratore.

Art. 2.9 – Cessazione della Società controllata

Nel caso in cui un'organizzazione perda la sua qualità di Società controllata, la copertura fornita dalla presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessi per altri motivi, ma limitatamente ai Sinistri per Atti dannosi commessi da una organizzazione o da Assicurati della stessa, prima della data effettiva in cui tale organizzazione sia decaduta dalla sua qualità di Società controllata, a meno che (i) l'Assicuratore sia stato informato per iscritto di tale cessazione prima della data effettiva e abbia confermato per iscritto di concedere la copertura per gli Atti illeciti commessi successivamente a tale data effettiva, e (ii) la Contraente abbia accettato i termini specifici, condizioni, esclusioni o premi aggiuntivi richiesti dall'Assicuratore.

Art. 2.10 – Indebolimento finanziario

Nel caso della nomina di un curatore fallimentare, amministratore straordinario o fiduciario, liquidatore o ufficiale similare della Società assicurata, oppure una figura equivalente in ogni altra giurisdizione, la copertura concessa dalla presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessi per altri motivi, ma con riferimento limitato ai Sinistri per gli Atti dannosi commessi prima della data effettiva di tale nomina.

Art. 2.11 – Periodo di estensione del termine per la denuncia di sinistro

1. Nel caso in cui l'Assicuratore o la Contraente risolvessero o non rinnovassero la presente polizza, la Società assicurata e gli Assicurati avranno diritto ad una estensione della copertura per i 60 mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, ma limitatamente agli Atti dannosi avvenuti prima della data di scadenza del Periodo assicurativo. Tale periodo sarà definito come "Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro".

2. Nessun Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro sarà previsto, e verrà automaticamente ed immediatamente interrotto, se la Contraente sostituisce la presente Polizza con un'altra similare durante tale estensione del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro.

3. L'applicazione di tale periodo esteso di notifica è soggetta alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero ammontare del premio per questa polizza. Il Contraente decade dal diritto di chiedere l'estensione del periodo per la notifica, se l'Assicuratore entro i 30 giorni successivi la data di scadenza del Periodo assicurativo non riceve una richiesta scritta e l'intero pagamento del premio come previsto in seguito:

12 mesi con un premio del 25% del Premio;

24 mesi con un premio del 50% del Premio;

- 36 mesi con un premio del 75% del Premio;
- 48 mesi con un premio del 100% del Premio;
- 60 mesi con un premio del 125% del Premio;

4. Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il Periodo di Estensione per la Denuncia del Sinistro.

5. Nel caso in cui la Società resolvesse o non rinnovasse la presente polizza, è accordato un Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro di 60 mesi senza premio aggiuntivo successivo alla data di mancato rinnovo della polizza per gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti che abbiano cessato dalle loro funzioni per motivi di pensionamento o cessazione dell'incarico prima della data di mancato rinnovo della presente polizza. Tale periodo è soggetto alle stesse modalità espresse nei precedenti punti 2 e 4.

6. La presente estensione non sarà disponibile qualora si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 2.8 e 2.10.

Art. 2.12 – Rappresentanti legali e coniugi

L'asse ereditario, gli eredi, i rappresentanti legali (tutori o curatori) ed i coniugi degli Assicurati saranno considerati Assicurati esclusivamente ai fini della copertura di un Sinistro coperto ai sensi della presente Polizza e derivante esclusivamente dal loro status rispettivo e, nel caso del coniuge, qualora tale Sinistro sia diretto ad ottenere il risarcimento dalla proprietà facente parte della comunione dei beni, dei beni posseduti in comune tra coniugi o della proprietà trasferita dall'Assicurato al coniuge. Nessuna copertura è prevista per qualsiasi atto, errore od omissione dell'asse ereditario, erede, Rappresentante Legale o coniuge. Tutti i termini e le condizioni della presente Polizza, inclusa l'eventuale franchigia, applicabili ai Danni subiti da un Assicurato, saranno applicati anche ai Danni subiti dall'asse ereditario, dagli eredi, dai rappresentanti legali e dai coniugi.

Art. 2.13 – Estensione costi di pubblicità

L'Assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti da un Assicurato, anche per conto della Società Assicurata, relativi ad una campagna pubblicitaria atta a ristabilire l'immagine della Società Assicurata in seguito ad un avvenuto Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo. Si conviene tra le parti che tale indennizzo viene prestato fino all'occorrenza di euro 150.000,00 (sottolimito).

Art. 2.14 – Estensione per spese cautelari e d'urgenza

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali che dovrà sostenere, previo consenso scritto da parte dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo Assicurativo della Polizza il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Assicurato;
- l'interdizione dell'Assicurato dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la restrizione della libertà personale dell'Assicurato;
- l'espulsione dell'Assicurato a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo Assicurativo al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

Tale indennizzo viene prestato a condizione che sia consentito per legge e comunque fino all'occorrenza di euro 100.000,00 (sottolimito).

Art. 3 - Estensione facoltativa alla colpa grave (premio a carico dei singoli Assicurati)

Si conviene che gli Assicurati hanno la facoltà di richiedere l'estensione della garanzia alla Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa contabile ed il premio corrispondente viene corrisposto dagli Assicurati che avranno volontariamente e facoltativamente richiesto l'attivazione della presente estensione di garanzia.

La Società si obbliga, per tutti gli Assicurati che ne abbiamo fatto richiesta e contro pagamento di un ulteriore premio lordo pro – capite annuo di Euro= ad estendere l'assicurazione alla fattispecie di cui sopra.

Il premio relativo alle adesioni di cui sopra dovrà essere pagato da ciascun Assicurato per il tramite del Broker; il costo di tale estensione di garanzia non graverà, quindi, sul bilancio del Contraente.

E' compito del Broker raccogliere e trasmettere alla Società le adesioni ed i relativi pagamenti dei premi.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Per aderire alla presente estensione l'Assicurando dovrà sottoscrivere ed inviare al broker il Modulo di adesione che gli verrà fornito.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

- a) dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del Periodo Assicurativo per coloro che, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;
- b) dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al 31.12.2013 ma comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di decorrenza del Periodo Assicurativo, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e fino alla data di scadenza del Periodo Assicurativo.

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla convenzione a tutti i gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci e Dipendenti che non l'abbiano fatto in precedenza, a condizione che venga trasmesso agli Assicuratori, ai fini della valutazione ed accettazione, il modulo di adesione entro 30 (trenta) giorni prima della suddetta scadenza, con le modalità previste dalla Polizza e per l'intera durata contrattuale.

OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato intestatario del certificato di Assicurazione di quanto questi sia tenuto a pagare per perdite patrimoniali direttamente cagionate all'azionista pubblico ed alla pubblica amministrazione (Artt. 2449, 2450 C.C.) derivanti dalla responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile dell'Assicurato e purché il danno venga accertato e quantificato dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei termini di legge.

Il limite per questa garanzia viene stabilito in Euro 2.500.000 in aggregato annuo e rappresenta il massimo importo disponibile, per danno e per periodo assicurativo, per la copertura delle perdite patrimoniali riferibili al complesso di tutte le polizze individuali di assicurazione della RESP. AMM.VA E AMM.VA-CONTABILE sottoscritte da Amministratori, Sindaci e Dirigenti delle Ferrovie Appulo Lucane.

Il massimale di cui sopra deve però intendersi disaggregato rispetto a quello della polizza base a Contraenza Ferrovie Appulo Lucane.

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.8 Durata del contratto

Art. 1.11 foro competente

Art. 1.12 Rinvio alle norme di legge

Art. 1.14 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art. 1.18 Efficacia temporale della garanzia "CLAIMS MADE".

Art. 1.21 Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 1.22 Salvaguardia

Art. 2.2 Esclusioni

Art. 2.3 Massimale

Art 2.4 Franchigia

Art. 2.5 Difesa e definizione della controversia

Art. 2.6 Comunicazione e Notifica di Sinistro

Art. 2.11 Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO: C.F. P. IVA	Ferrovie Appulo Lucane Corso Italia, 8 70123 Bari (BA) P.I.: 05538100727
2	DURATA DEL CONTRATTO FRAZIONAMENTO:	Anni 3 Dalle ore 24.00 del 31/12/2013 Alle ore 24.00 del 31/12/2016 Annuale
3	RISCHIO ASSICURATO:	Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti
4	MASSIMALE Euro 10.000.000,00 aggregato per periodo assicurativo Euro 2.500.000,00 per costi di difesa SOTTOLIMITI: Euro 150.000,00 costi di difesa per inquinamento;	
5	RETROATTIVITA'	illimitata
6	FRANCHIGIA	Nessuna
7	OFFERTA	
	PREMIO LORDO ANNUO (base per l'aggiudicazione dell'appalto)	€.....(cifre) €.....(lettere)
	PREMIO LORDO ANNUO pro-capite garanzia Responsabilità Amministrativa e contabile ad adesione (Art. 3)	€.....(cifre) €.....(lettere)
8	ACCETTAZIONE	

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua il bando, il disciplinare, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----------	---

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Il Contraente
